



COMUNE DI CHIARI
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CICLO DEI RIFIUTI URBANI**

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n.158. In particolare il regolamento stabilisce condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dall'utilizzo del servizio.

Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

ART. 2
Istituzione della tariffa

1. Per l'integrale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Chiari viene istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art.49 del D.Lgs.22/97.

2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui al D.P.R.158/1999 ed in relazione al piano finanziario previsto dal D.Lgs 22/97 e dal D.P.R. medesimo ed è applicata e riscossa dal Comune ovvero dal soggetto, al quale, dallo stesso, è affidata la gestione del servizio a norma di legge.

3. I riferimenti operati al "gestore del servizio" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposito contratto è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

4. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.

5. Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite da apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 3
Soggetti passivi

1. La tariffa è posta a carico di chiunque occupi o conduca:

a) Locali;

b) Aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione di durata inferiore all'anno.

3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia e al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri anagrafici.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata e sottoscritta:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti o da uno dei coobbligati. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta, tramite fax o altro mezzo stabilito dal gestore.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;

per le utenze non domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e sede legale);
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;

6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o quanto stabilito dal gestore, nel giorno di suo ricevimento.

All'atto della presentazione della denuncia di iniziale occupazione dei locali o di variazione dell'utente, è dovuto il versamento di un deposito cauzionale, pari ad € 100,00. In caso di invio della denuncia tramite posta o fax la cauzione sarà inclusa nella prima tariffazione utile. Il deposito cauzionale sarà introitato

dal gestore del servizio di igiene ambientale in caso di inadempimento del pagamento da parte dell'utente o restituito al termine dell'occupazione dell'immobile.

7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.

8. In caso di individuazione di un soggetto gestore diverso dal comune è fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza almeno trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore medesimo. Analogo obbligo è imposto agli uffici del commercio del comune con riferimento al rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

9. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, etc.) di comunicare a cadenza almeno trimestrale gli allacciamenti di utenze al gestore del servizio di cui al presente regolamento.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.

Per le verifiche necessarie il competente ufficio comunale trasmette all'ente gestore del servizio per la gestione dei rifiuti, i dati inerenti le comunicazioni di ospitalità effettuate ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs 286/1998.

2. L'obbligo di presentazione della variazione dei componenti il nucleo familiare non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Chiari, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.

3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero aggiornato degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.

4. Per le utenze a disposizione di soggetti residenti e non locate dai proprietari dell'immobile, il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale dei proprietari medesimi.

5. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due per superfici fino a 50 mq; tre per superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra 121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare in modo oggettivo e incontestabile un diverso numero di occupanti. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6 Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs.22/1997.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2 a titolo esemplificativo:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b) soffitte e solai il cui accesso è consentito tramite scala retrattile e non fissa;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - e) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) parti comuni del condominio;
 - g) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - h) *Unità immobiliari di proprietà dei residenti presso la casa di riposo, se prima del ricovero tale abitazione costituiva abitazione principale del ricoverato e se non occupata da altri soggetti,****
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali, mentre sono soggette a tariffa le aree scoperte produttive specificatamente inerenti l'attività delle utenze non domestiche.
Sono tuttavia escluse dall'applicazione della tariffa le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
 - b) aree verdi;
 - c) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.

***Comma modificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 30/03/2010**

ART.7 Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
5. In caso di locazione temporanea o comodato, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio. Tuttavia, in assenza di esplicite

indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il soggetto gestore può intestare la fatturazione anche al conduttore.

ART. 8 Superficie utile

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani o assimilati. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative, in quanto destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si formino, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, la relativa superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per il gestore per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata dal gestore forfetariamente valutando caso per caso, sentito e valutati i documenti presentati dal contribuente, previa obbligatoria verifica dello stato dei luoghi.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a) le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) le aree a verde;
 - d) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.Sulla superficie scoperta rimanente è applicata una riduzione del 50% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli.

ART. 9 Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R.158/1999 si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 180 giorni all'anno;
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Per le utenze domestiche di cui al presente articolo si applica un coefficiente di riduzione della tariffa, stabilita con le modalità di cui al comma 2 dell'art.16.
3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
4. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni nell'anno, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.

ART. 10 Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In corso d'anno, in caso di squilibrio fra costi del servizio e ammontare dei proventi da tariffa, determinato da fattori non prevedibili o comunque non considerati nel piano finanziario, il gestore del servizio può chiedere al comune di adeguare le tariffe con effetto immediato in modo da ripristinare la copertura dei costi preventivata.
3. In caso di proventi della tariffa eccedenti i costi del servizio, il gettito eccedente sarà rimborsato agli utenti ovvero compensato in sede di fatturazione successiva.

ART. 11 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione cessa se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione.

ART. 12 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 13

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.

2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R.158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

Attività:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
 - 2) Cinematografi e teatri;
 - 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
 - 4) Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi;
 - 5) Stabilimenti balneari;
 - 6) Esposizioni, autosaloni;
 - 7) Alberghi con ristorante;
 - 8) Alberghi senza ristorante;
 - 9) Case di cura e riposo;
 - 10) Ospedali;
 - 11) Uffici, agenzie, studi professionali;
 - 12) Banche ed istituti di credito;
 - 13) Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e negozi di altri beni durevoli;
 - 14) Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze;
 - 15) Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - 16) Ambulanti beni durevoli;
 - 17) Parrucchieri, barbieri, estetista;
 - 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - 20) Attività industriali con capannoni di produzione;
 - 21) Attività artigianali di produzione beni specifici;
 - 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pub;
 - 23) Mense, birrerie, hamburgerie;
 - 24) Bar, caffè, pasticcerie;
 - 25) Supermercati, vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e formaggi, vendita generi alimentari, pizza da asporto;
 - 26) Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste;
 - 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
 - 28) Ipermercati di generi misti;
 - 29) Ambulanti di generi alimentari;
 - 30) Discoteche, night club;
3. Il coefficiente Kd di cui al comma precedente può essere modificato in sede di determinazione delle tariffe, qualora l'ente gestore sia in grado di dimostrare l'effettiva incidenza produttiva dei rifiuti connessa ad una delle classi di attività indicate nel comma medesimo o ad eventuali sottoclassi che in tale sede l'amministrazione, per ottimizzare la gestione della tariffa, riterrà di individuare.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 14

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.
5. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 15

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.13, viene effettuata con riferimento alle risultanze dell'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività, distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

ART. 16

Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D.Lgs.22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 del D.P.R.158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento da calcolarsi sull'intera tariffa o sulla sua parte variabile o fissa viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 17

Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa fra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art.49 comma 10 del D.Lgs.22/1997 e dall'art.4 comma 2 del D.P.R.158/1999.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

3. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione della tariffa stabilita con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'art.16. A tal fine gli utenti presentano, entro il 30 novembre dell'anno precedente, apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

4. Per assicurare una corretta gestione del servizio di gestione dei rifiuti, con le modalità previste dal secondo comma dell'art.16, può essere concessa una riduzione della tariffa a favore di una o più classi di attività, di cui al comma 2 dell'art.13, al fine di evitare oggettive sperequazioni dell'onere economico posto a carico degli utenti, temperando la necessità di assicurare una corretta distribuzione del costo del servizio, sulla base della capacità produttiva di rifiuti, con quella di evitare che a carico di alcune attività, pur nel rispetto delle norme di legge, si ponga onere economico oggettivamente incongruo.

Compatibilmente con le risorse del bilancio, l'amministrazione comunale può istituire apposito fondo a copertura del minor introito derivante dalla concessione di tali agevolazioni.

ART. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.I del D.Lgs.22/1997 che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero e non allo smaltimento, è concessa apposita riduzione della tariffa.
2. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata al termine di ciascun anno solare, e comunque non oltre la data del 30 giugno dell'anno successivo cui la riduzione si riferisce, e comporta la restituzione dell'eventuale eccedenza di tariffa corrisposta ovvero la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
3. La riduzione è stabilita annualmente con le modalità di cui all'art.16, comma 2.

ART. 19

Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare il gestore può:
 - a) operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - b) richiedere l'esibizione di contratti;
 - c) richiedere la copia di planimetrie catastali;
 - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali ed aree;
 - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta

rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del C.C.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. L'accettazione dell'utente può essere anche contestuale all'ispezione tramite la firma del modulo di accertamento.

4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai cinque precedenti.

ART. 20

Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato.

2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione.

3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

ART. 21

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ART. 22

Riscossione

1. Il soggetto gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49 commi 9 e 13 del D.Lgs 22/1997.

2. Ogni anno il soggetto gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto sulla scorta dei seguenti principi informativi:

a) Il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno; il minimo è un mese;

b) L'emissione delle fatture in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

3. L'addebito del servizio di smaltimento dei rifiuti può avvenire all'interno di una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso gestore.

4. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 12 giorni

dalla data di ricevimento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

5. In caso di mancato pagamento il soggetto gestore provvederà ad attivare le modalità di riscossione coattiva previste dalle norme di legge.

ART. 23 * **Sanzioni**

Per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione, anche di variazione o in caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni del 50% della tariffa o della maggior tariffa dovuta.

Non si applicano sanzioni se l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione attengono ad elementi non ricadenti sull'ammontare della tariffa.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte a un quarto se entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione interviene l'adesione dell'interessato alla contestazione medesima.

In caso di omesso pagamento la sanzione prevista è pari al 30% della tariffa dovuta.

In caso di ritardato pagamento la sanzione è pari al 12,5% della tariffa dovuta salva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso secondo le norme previste per i tributi locali.

Si applicano in quanto compatibili:

- a) i commi 161, 162, 163, 164 e 166 dell'art.1 della legge 296/2006;***
- b) E' ammessa la possibilità per il contribuente di richiedere nei riguardi delle contestazioni sopra indicate, l'accertamento con adesione secondo le modalità e le procedure previste dall'art.34 e seguenti del regolamento generale delle Entrate Tributarie, Patrimoniali e non, comprensivo delle norme in materia di diritto di autotutela e accertamento con adesione;***
- c) L'art.16 del regolamento di cui al punto b) relativo all'istituto della compensazione dei pagamenti.***

**** Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 30/03/2010***

ART.23 bis* **Norma Transitoria**

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione e/o di omesso o ritardato pagamento i soggetti interessati possono definire il loro rapporto con l'Ente gestore relativamente alle annualità pregresse con il versamento entro e non oltre il 30 settembre 2010 di una somma pari alla minor tariffa versata annualmente maggiorata a titolo di sanzione del 5%, oltre agli interessi di legge. E' fatto salvo l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo precedente, in quanto applicabile. La quietanza del versamento dovrà essere presentata all'ufficio tributi comunali entro il termine sopra fissato contestualmente, in caso di omessa o infedele dichiarazione, alla dichiarazione a suo tempo omessa o a quella di rettifica. L'Ente gestore provvederà alla verifica della correttezza della procedura effettuata provvedendo, in caso di riscontrata irregolarità, alla liquidazione della maggiore tariffa dovuta comprensiva di sanzioni ed interessi.

**** Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 30/03/2010***

ART. 24
Interessi di mora e rimborsi spese

1. ***In caso di pagamento oltre i cinque giorni dalla scadenza sono dovuti gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale da congruarsi giorno per giorno.****
2. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune o del Gestore del servizio.
3. Qualora l'utente richieda al Comune o all'Ente Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

*** Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 30/03/2010**

ART. 25
Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nell'ambito delle zone in cui il servizio è espletato.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, la tariffa può essere ridotta secondo le modalità di cui all'art.16 comma 2 in relazione alla distanza dall'ultimo cassonetto di raccolta rientrante nella zona servita.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
6. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
7. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART. 26
Disposizioni Transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Dal 1 gennaio 2005 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs.507/1993. L'accertamento e la riscossione della tassa continua ad essere effettuato per i presupposti che si siano verificati entro il 2004.
3. Per la prima applicazione della tariffa il soggetto gestore può utilizzare i dati e gli elementi provenienti dagli archivi relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, salvo successivo congruaglio.

ART. 27

Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.